

# TORNATA DEL 6 APRILE 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Domande d'urgenza. = Risultamento e rinnovamento di votazioni per la nomina di Commissioni permanenti. = Comunicazione e istanza del deputato Ricci Giovanni a nome della Commissione del bilancio. = Convalidamento delle elezioni di Avigliana e Potenza — Deliberazione d'inchiesta giudiziaria su quella di Capriata d'Orba — Relazione fatta dal deputato Puccioni sull'elezione di Mantova, e proposta di annullamento per causa di disordini e pressione — Opposizioni dei deputati Salaris, Sineo, Lazzaro e Asproni alle conclusioni dell'ufficio ed alla produzione nella Camera di atti giudiziari di un processo in corso — Questione sul diritto dell'autorità giudiziaria d'inquirere sugli atti relativi alle elezioni — Considerazioni dei deputati Corsi e Restelli, e chiarimenti del relatore — Proposte dei deputati Sineo e Pissavini — È approvata una proposta, formolata dal presidente, per l'annullamento dell'elezione, astrazione fatta delle risultanze del processo iniziato. = Ozione del deputato Avitabile. = Svolgimento e presa in considerazione di un disegno di legge del deputato Protasi per facoltà ai comuni aperti di stabilire una tassa focolare.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

**CALVINO**, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

**GRAVINA**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

11,402. Il Consiglio comunale di Pavia, svolte alcune considerazioni riguardo al nuovo aggravio arrecato alla classe più povera e più numerosa dei contribuenti per l'imposta sulla ricchezza mobile e riguardo all'obbligo ai comuni di corrisponderla per i loro creditori, propone alla Camera le modificazioni da apportarsi alle disposizioni di massima e regolamentari per la sua applicazione anche pel secondo semestre del 1866.

11,403. 350 cittadini di Andria, 210 di Terlizzi provincia di Terra di Bari, presentano reclami conformi alla petizione registrata al numero 11,388 diretta ad ottenere l'abolizione della tassa del 4 per cento sulla entrata fondiaria.

11,404. 50 cittadini di Monteleone di Calabria, reclamano contro l'interpretazione che gli agenti delle tasse intendono dare all'articolo 19 della legge sulla ricchezza mobile contraria alle dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze nella tornata del 26 novembre 1864.

11,405. Cinelli Giuseppe medico-chirurgo, rinnova alla Camera la domanda per ottenere un indennizzo dei servizi prestati nell'ospedale di Massa Marittima e nello stabilimento penale di Volterra.

## ATTI DIVERSI.

**CAIROLI**. Raccomando la petizione 11,402 trasmessa per mezzo della Giunta del Consiglio comunale di Pavia. Esso deliberava nella seduta del 29 gennaio di reclamare contro alcune disposizioni sancite per l'imposta sulla ricchezza mobile, le quali, offendendo il principio di un'equa distribuzione, colpiscono la classe più numerosa dei poveri contribuenti: e contro altre che, turbando l'amministrazione comunale, mettono anche in pericolo il suo credito. Questa petizione accenna ad errori che colpiscono interessi generali, e merita di essere presa in considerazione per l'efficacia degli argomenti, e per l'opportunità, potendo discutersi gl'invocati provvedimenti, quando verrà in esame il progetto di legge, che propone altre modificazioni a quell'imposta.

Prego quindi la Camera a dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

**LAZZARO**. Al n° 11,396 sono registrate due petizioni che inviano alla Camera diversi cittadini dei due comuni della provincia di Bari, cioè di Roicattaro e Castellana.

Colle suddette due petizioni quei cittadini domandano alla Camera la revoca dell'imposta del 4 per cento sull'entrata, come quella la quale grandemente turba le condizioni economiche di quei luoghi.

Prego quindi la Camera affinchè voglia dichiarare urgenti queste petizioni ed inviarle alla Commissione che sarà incaricata dell'esame di quella legge.

**PRESIDENTE.** Queste trasmissioni si fanno subito di diritto.

**SALVAGNOLI.** Domando che sia dichiarata urgente la petizione presentata dal signor Cinelli Giuseppe medico-chirurgo, per ottenere un indennizzo dei servizi prestati nell'ospedale di Massa Marittima e nello stabilimento penale di Volterra.

(È dichiarata urgente.)

**CATUCCI.** Prego la Camera a voler dichiarare urgente la petizione 11,430.

Con questa petizione l'intera popolazione della benemerita città di Terlizzi (Bari), reclama con molte buone ragioni contro la tassa del 4 per cento e ne chiede la definitiva abolizione.

La prego pure a voler inviare questa petizione alla Commissione incaricata di riferire su quella legge.

**PRESIDENTE.** Anche questa trasmissione si fa di diritto.

**GRAVINA, segretario.** Hanno presentati i seguenti omaggi:

Domenico Graffagny, agente di cambio in Genova — 100 esemplari d'un suo opuscolo intitolato: *Quale sia la più utile e legittima liquidazione dell'asse ecclesiastico.*

Ministro di agricoltura e commercio — 12 esemplari della statistica sulla trattura della seta nell'anno 1865.

Eusebio Bracco, da Torino — Un esemplare del suo progetto di ammortamento del debito pubblico colla cessione dei beni ecclesiastici al *Consorzio nazionale.*

Professore Salvatore Chiodi, da Cosenza — Un esemplare del poema d'Esiodo sui lavori e le giornate, da lui voltato in verso sciolto italiano.

Anonimo, da Ravenna — Alcuni esemplari di un opuscolo intitolato: *Pensieri di economia e di finanza.*

Dottore Antonio Tonzig, da Padova — Un esemplare delle sue opere: *Trattato della scienza di amministrazione e di contabilità privata e dello Stato — Manuale della procedura stragiudiziale in affari amministrativi, ecc.*

Signor Martino Beltrani-Scalia, ispettore delle carceri del regno — 10 esemplari d'una lettera al deputato Bellazzi in confutazione del di lui libro: *Prigionieri e prigionieri*, e d'un esemplare della sua opera sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia.

Avvocato Tito Cacace — 5 esemplari del discorso da lui pronunziato nel tribunale civile di Napoli sul pagamento dei dazi d'importazione in moneta metallica.

Presidente dell'Accademia dei ragionieri di Bologna — 400 esemplari d'uno schema di regolamento della contabilità generale dello Stato.

**RICCI GIOVANNI.** Per incarico della Commissione generale del bilancio, io debbo annunziare alla Camera

che ieri sera si è costituita e divisa in Sotto-commissioni per intraprendere con tutta sollecitudine l'esame dei bilanci.

Ho altresì incarico di far noto alla Camera, avere la Commissione generale intrapreso l'esame dei decreti di riordinamento dell'amministrazione centrale, e dei servizi da essa dipendenti.

Infine debbo pregare il presidente della Camera di adoperare quei mezzi che egli crede più convenienti ed efficaci, affinchè sia al più presto consegnata alla Commissione quell'appendice al bilancio che venne presentata alla Presidenza da parecchi giorni.

**PRESIDENTE.** La Camera avrà inteso con piacere la notizia data dall'onorevole Ricci Giovanni.

Quanto a sollecitare l'invio alla Commissione dell'appendice di cui ha fatto parola, può essere certo che la Presidenza se ne darà premura, e sarà sua cura di trasmetterla alla Commissione appena sarà stampata. Ora è in via di composizione.

**RICCI GIOVANNI.** In tal caso, per poter fare prontamente un lavoro utile, pregherei il signor presidente di dare le disposizioni, perchè siano mandate alla Commissione le bozze di stampa.

**PRESIDENTE.** Sarà dato quest'ordine.

(I deputati Gangitano, Cumbo-Borgia e De Sanctis prestano giuramento.)

#### VOTAZIONE PER LA NOMINA DI COMMISSARI.

**PRESIDENTE.** Il risultato del ballottaggio per la nomina di tre commissari dei resoconti amministrativi fu il seguente:

Schede . . . . .	N° 264
De Luca ebbe voti . . . . .	133
Massa . . . . .	121
Giacomelli . . . . .	115

Questi riuscirono eletti.

Riportarono dopo questi: Crispi voti 107; Lualdi 97; Garzoni 90. Voti nulli 76.

La Commissione ora è completa, ed è formata a questo modo: Bargoni, Di Monale, Fossa, Nervo, Panattoni, Bandini, De Luca, Massa e Giacomelli.

Il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari di vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico fu il seguente:

Votanti . . . . .	264
Schede valide . . . . .	251
Schede bianche . . . . .	9
Schede nulle . . . . .	4
Minghetti ebbe voti . . . . .	133
Messedaglia . . . . .	126

Avendo essi ottenuto il maggior numero di voti furono eletti.

Dopo di loro ebbero maggiori voti:

Semenza 86; Corsi 48.

La Commissione rimane quindi così composta: De Luca, Minghetti e Messedaglia.

Risultato della prima votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza sul fondo del culto:

Schede . . . . . 264

Maggioranza . . . . . 133

Ebbero maggiori voti gli onorevoli:

Grossi con 92; Pisanelli 50; Abignenti 49; Fogazzaro 45; Marsico 34; Giunti 27; Corsi 26; Andreucci 21; Rorà 18; Salvagnoli 18; Cortese 15; Crispi 15.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza necessaria, si dovrà procedere ad una seconda votazione; ed in pari tempo si procederà alla votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza della biblioteca della Camera.

(*Si procede all'appello nominale.*)

Si lasciano aperte le urne pei signori deputati che non abbiano ancora votato.

S. M. il Re ha ricevuto questa mane la deputazione da voi incaricata di presentare l'indirizzo. Ha dato ascolto con lieto animo agl'intendimenti espressi in quell'atto dalla Camera elettiva, ed ha manifestato la speranza che saremo tutti concordi nel provvedere alle finanze dello Stato ed alla prosperità del paese.

#### VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la verifica dei poteri.

Invito l'onorevole Brenna a recarsi alla tribuna.

**BRENNA, relatore.** Per incarico del IX ufficio ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla elezione avvenuta nel collegio di Avigliana.

In questo collegio al primo scrutinio il marchese Carron di San Tommaso ottenne voti 258 e fu proclamato deputato.

Nel processo verbale esiste una protesta del presidente dell'ufficio della sezione di Giaveno per il fatto seguente:

L'ufficio della sezione di Giaveno aveva creduto di non pronunziare giudizio intorno a tre schede, e aveva riservato il giudizio sulla validità delle medesime alla Camera includendole in una busta diretta alla Camera stessa. Il presidente della sezione principale di Avigliana si è creduto autorizzato ad aprire questa busta ed a dichiarare valide le tre schede, attribuendone due al marchese Carron di San Tommaso e una al commendatore Domenico Berti suo competitore.

L'ufficio IX giudicò illegale questa condotta dell'ufficio principale di Avigliana, come quello cui non competeva nessuna supremazia sugli uffici delle altre sezioni.

Passato poscia all'esame delle schede che erano annesse al verbale, trovò che in una di queste era scritto *Domenico Berto*; in un'altra *marchese Carre o Carro*

(non si legge bene) di San Tommaso; nella terza diceva *marchese Carlone di San Tommaso*.

Non occorre occuparsi della prima, perchè i voti ottenuti dal commendatore Domenico Berti sono in numero notevolmente inferiore a quelli del suo competitore. In quanto alle altre due l'ufficio ha osservato che non portavano nome di battesimo; che anche il cognome si leggeva male ed era inesatto, per cui l'ufficio credè che queste due schede fossero da annullarsi.

Nell'esame degli atti poi si è trovato che un elettore aveva dato il voto col mezzo del proprio figlio, per procura; questa procura era allegata agli atti e non aveva nessuno dei requisiti voluti dall'articolo 15 della legge elettorale, per cui l'ufficio IX ha creduto di annullare anche questo voto, detraendone uno al marchese Carron di San Tommaso, ed uno al commendatore Berti. Con ciò i voti ottenuti dal marchese Carron di San Tommaso si riducevano a 255. Questo numero non era più bastante per dichiarare eletto il marchese Carron di San Tommaso, giacchè a seconda del verbale dell'ufficio di Avigliana gli elettori iscritti sarebbero stati 771.

L'ufficio IX quindi procedeva all'annullamento di questa elezione, e m'incaricava di riferire alla Camera in questo senso.

Senonchè, nello studiare più accuratamente gli atti del processo elettorale, ho fatta l'addizione delle somme degli elettori iscritti nelle varie sezioni, a seconda dei rispettivi verbali, e mi risultò che vi era stato errore di computo, e che gli elettori iscritti invece di essere 771, erano soltanto 761.

Questo errore portava a risultati completamente opposti, perchè il marchese Carron di San Tommaso sarebbe stato effettivamente eletto sulla base dei 761 iscritti; però temendo che l'errore dipendesse da qualcuno degli scrivani, pregai l'ufficio IX provvisorio a soprassedere sulla sua decisione, a richiamare le liste elettorali presso di sè.

Prese in esame accurato quelle liste, risultò che gli elettori iscritti non erano nè 771, nè 761, ma sibbene erano 766. Anche con questo numero di 766 la elezione sarebbe nulla; senonchè unitamente alle liste elettorali, alcuni elettori, o che almeno si qualificano per tali, ma che non fecero accertare le loro firme, mandarono certificati di morte di 17 elettori deceduti dal giorno dell'approvazione delle liste, al giorno della votazione.

Sorse vivissima la questione nel IX ufficio, se si dovessero ammettere questi certificati di morte, e quindi detrarre dal numero degli elettori iscritti i 17 elettori defunti: sostenevano alcuni che le liste elettorali formando la base delle elezioni, non si potessero in alcuna guisa alterare; che la legge prevedeva bensì il caso della detrazione dei morti nelle liste elettorali, ma questa operazione si doveva eseguire regolarmente dagli ufficiali competenti, e che ad ogni modo l'ecce-

zione era stata prodotta estemporaneamente, cioè dopo la proclamazione del deputato.

Io non ho qui la pretesa di dirvi tutte le ragioni che si addussero da una parte e dall'altra; opposero altri che nel processo elettorale la legge esige prima di tutto la sincerità e la verità delle operazioni elettorali, e che si doveva passare sopra alle questioni di pura forma, come sarebbe stata quella della estemporaneità della produzione di quei documenti; che la legge prescrive che i defunti si debbano detrarre dalle liste senza stabilire il tempo, nel quale questa operazione deve compiersi, e che per conseguenza in qualunque stadio del processo elettorale emerga dai documenti pien-provanti il fatto della morte di qualche elettore prima della convalidazione, si dovesse il suo nome detrarre dal numero degli elettori iscritti.

Su questo punto è molto oscillante la giurisprudenza della Camera. Trovo nel Manuale del dottore Castiglioni questa nota: « L'ufficio non può nel computo degli elettori e dei votanti dedurre il numero dei morti. Tornata 17 e 19 dicembre 1857, elezione Guillet; 20 gennaio 1854, elezione De Benedetti; 19 dicembre 1857, elezione Jaillet; 29 dicembre e 2 gennaio 1858, elezione Bottero. »

Inoltre nella seduta del 24 novembre 1865 trattandosi dell'elezione dell'onorevole Minghetti, il relatore Rasponi considerava che « l'ufficio ha ritenuto di non dover prendere in considerazione la massima che si vorrebbe stabilire, che cioè si abbia da sottrarre dalle liste il numero dei morti. Se ogni ufficio elettorale dovesse entrare in questa via, si troverebbe spesso in gravissimi imbarazzi, ed in un imbarazzo maggiore ci troveremmo noi che dobbiamo convalidare le elezioni. »

Ma la Camera attuale nell'elezione di Ceva nella persona dell'onorevole Siccardi, si è accostata alla sentenza contraria ed ha ritenuto che si dovessero detrarre i morti. Dopo la discussione, che fu, come dissi, vivissima, il presidente pose ai voti la convalidazione di questa elezione, ed essa venne approvata con 11 voti contro 10.

Egli è perciò che a nome del IX ufficio ho l'onore di proporre alla Camera l'approvazione dell'elezione dell'onorevole marchese Carron di San Tommaso a deputato del collegio di Avigliana.

(Le conclusioni dell'ufficio sono approvate.)

**PRESIDENTE.** Invito il relatore del II ufficio a riferire sull'elezione di Potenza.

**SANDONNINI, relatore.** Per incarico dell'ufficio II ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Potenza avvenuta nella persona del signor commendatore Paolo Cortese.

Il collegio di Potenza è diviso in sei sezioni: il numero degli elettori iscritti è di 1331.

Alla prima votazione intervennero 815 elettori; ed i

voti furono distribuiti per modo che nessuno dei candidati ottenne la maggioranza voluta dalla legge, e perciò fu proclamata una seconda votazione di ballottaggio.

Nel secondo scrutinio gli elettori intervenuti furono 902, ed i voti furono distribuiti fra il signor Cortese ed il signor Maffei, i quali avevano ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione, nella seguente proporzione:

Al signor commendatore Cortese 485; al signor Maffei Emilio 400.

Fu quindi proclamato deputato del collegio di Potenza il signor commendatore Paolo Cortese.

Le operazioni elettorali avvennero con regolarità in ciascuna sezione; non vi è nessuna protesta, e non vi sarebbe nessun motivo di dubitare della regolarità delle operazioni elettorali compiute nei modi che vuole la legge. Solamente nell'ufficio della sezione principale, quando fu proclamata la votazione, secondo la quale risultava eletto definitivamente a deputato il commendatore Cortese, un elettore avanzò una protesta, facendo osservare che nella prima sezione di Potenza erano intervenuti a dare il loro voto cinque elettori, i quali erano bensì iscritti nelle liste elettorali, ed avevano anche avuta la scheda per intervenire alla votazione, ma che però, secondo quanto allegava il protestante, erano stati cancellati con decreto prefettizio dalle liste elettorali.

Questi cinque elettori, secondo la protesta, sarebbero intervenuti alla votazione del primo e del secondo scrutinio unitamente ad altri tre elettori, i quali si trovavano nelle stesse condizioni.

Da questo, secondo la protesta, si voleva dedurre che nulla era la costituzione dell'ufficio definitivo della sezione prima di Potenza, e che irregolare era anche la votazione per la nomina del deputato tanto nel primo che nel secondo squittinio, dacchè vi erano intervenuti gli otto elettori, che erano bensì iscritti nelle liste elettorali, ma che ne erano stati cancellati con decreto del prefetto.

Questa protesta fu presentata, come ho accennato, all'ufficio della sezione principale quando era stato proclamato a deputato il signor commendatore Cortese, e la protesta stessa redatta in iscritto fu unita al processo verbale di quella sezione. Ma il presidente della sezione stessa, contro le cose che si allegavano, faceva osservare che simile protesta primieramente era affatto tardiva, almeno nella parte per cui si voleva dedurre la nullità della costituzione dell'ufficio definitivo della seconda sezione di Potenza. In secondo luogo faceva notare che gli otto voti per i quali si protestava di nullità ad ogni modo non avevano avuto nessuna influenza sulla votazione, perchè il numero dei voti attribuiti al commendatore Cortese sia nella votazione di primo squittinio, sia nella votazione di secondo squittinio furono in tale maggioranza che, dedotti ancora

quei voti, non ne veniva nessuna differenza nel risultato finale.

L'ufficio II, chiamato a dare il suo voto sopra questa elezione, non ha potuto a meno di non osservare primieramente che dall'incartamento dell'elezione non risultava menomamente che con decreto del prefetto fossero realmente stati cancellati dalle liste elettorali quegli elettori sui quali cadevano le eccezioni accennate nella protesta. Infatti nell'accennato incartamento non esiste punto questo preteso decreto, e non si può quindi col necessario confronto e coll'esame relativo vedere se sussista in fatto che quegli elettori fossero stati depennati dalle liste elettorali; fatto sta che quegli elettori erano iscritti nelle liste che servono di base alle operazioni, ed è pur dimostrato che i medesimi ebbero dal municipio la scheda e furono invitati ad intervenire all'elezione. E poichè le operazioni elettorali, perchè sieno regolari, devono essere basate sulle risultanze di queste liste, ne viene di conseguenza che dall'ufficio della sezione di Potenza regolarmente fu accettato il loro voto, e che non si potrebbe in alcun modo da questo fatto dedurre la invalidità delle avvenute operazioni.

Ma, ad ogni modo, volendosi anche ritenere che questi voti realmente fossero nulli e dovessero aversi per invalidi, non poteva da questo dedursi menomamente la invalidità dell'elezione ed il di lei annullamento. Infatti per quanto riguarda la costituzione del Seggio definitivo della sezione seconda di Potenza, è da osservare che lo scrutatore il quale aveva riportato il minor numero di voti per l'elezione al Seggio definitivo, aveva ottenuto 73 voti, e che lo scrutatore che veniva immediatamente dopo non ne aveva conseguiti che 61; per cui, volendo anche ammettere che i cinque voti degli elettori che si pretendono depennati dalle liste elettorali non dovessero calcolarsi come validi, ad ogni modo la costituzione dell'ufficio definitivo non sarebbe per questo alterata menomamente, imperocchè lo scrutatore che aveva ottenuto 73 voti avrebbe sempre avuto la maggioranza su quello che gli verrebbe dopo, il quale non ne aveva riportati che 61. Infatti levando anche al primo cinque voti, gliene resterebbero sempre 66, e così una superiorità numerica sopra l'altro che fu escluso.

Non è dunque a ritenersi punto che l'intervento degli elettori che si pretendono cancellati dalle liste abbia potuto avere alcuna influenza sulla validità della costituzione del Seggio definitivo dell'ufficio della sezione seconda di Potenza.

Nè deve ritenersi altrimenti che l'intervento di questi votanti abbia potuto cagionare l'invalidità nemmeno dell'elezione del deputato, nè al primo squittinio, nè al secondo.

Nel primo squittinio il commendatore Cortese aveva ottenuto 337 voti; l'altro candidato, il signor Maffei Emilio 297; ed il terzo, il signor La Capra Nicola

101. Volendo ritenere come invalidi i voti dati dagli elettori ai quali si riferisce la protesta, e che ascendevano a dodici, ad ogni modo i voti accordati al commendatore Cortese e quelli dati al signor Maffei Emilio sarebbero di gran lunga superiori a quelli ottenuti dal signor La Capra, per cui doveva in ogni modo proclamarsi il ballottaggio tra i due primi candidati.

Fu dunque regolare la prima votazione, e regolarmente fu proclamata la seconda votazione di ballottaggio tra il signor commendatore Cortese e il signor Maffei.

Quanto all'ultimo scrutinio, la Camera vede chiaramente che avendo il signor commendatore Cortese ottenuto una maggioranza di 85 voti sopra il suo competitore, se anche si volessero ritenere per nulli i voti dei 12 elettori che si pretende siano stati ammessi indebitamente a votare, resterebbe tuttavia una tale e tanta maggioranza, che non vi sarebbe luogo a dubitare che l'elezione dovesse essere convalidata nella persona del signor commendatore Cortese che ha conseguito tanti voti sopra il suo competitore.

Per questi motivi, e perchè il fatto della pretesa cancellazione, decretata dal prefetto, di alcuni elettori dalle liste elettorali non era abbastanza comprovato, e perchè ad ogni modo le operazioni elettorali debbono ritenersi per valide e per ben fatte ogni volta che siano state eseguite sulle liste state trasmesse all'ufficio, e secondo le schede che sono state consegnate agli elettori, ed infine perchè il numero dei voti ottenuti dal commendatore Cortese è tale che non lascia luogo a dubitare sulla maggioranza dei voti ottenuti dal medesimo sul suo competitore, il II ufficio col mio mezzo viene a proporvi la convalidazione dell'elezione del collegio di Potenza.

(È convalidata.)

**PIOLTI-DE BIANCHI, relatore.** In nome del I ufficio ho l'onore di riferire intorno all'elezione del collegio di Capriata d'Orba avvenuta nella persona dell'avvocato Emilio Merialdi.

Questo collegio si divide in sei sezioni. Gli elettori iscritti sommano in totale a 1178. Votarono al primo scrutinio 807, ed i voti si ripartirono nel modo seguente: il signor Merialdi ottenne voti 297; il signor avvocato Tito Orsini 286; il signor Bruzzone Pier Luigi 158; 34 voti andarono dispersi, e 32 furono dichiarati nulli.

Nessuno dei candidati avendo raggiunto la maggioranza prescritta dalla legge, si addivenne alla votazione di ballottaggio. In questa il signor Merialdi ebbe voti 526; il signor Orsini 402; per cui fu proclamato eletto il signor Merialdi.

Al primo scrutinio vennero contestate alcune schede perchè scritte malamente; ma vengano o no queste ammesse, non mutano in nulla il risultato definitivo, perchè sarebbe sempre seguito il ballottaggio tra i medesimi individui.

Così pure in occasione del ballottaggio vennero contestate alcune schede, ma anche questa volta essendovi la differenza di oltre 120 voti tra il candidato riescito ed il suo competitore, qualche voto di più o di meno all'uno od all'altro non avrebbe importanza.

All'atto poi del riconoscimento del risultato definitivo di ballottaggio fu presentata una protesta, firmata da cinque elettori, concepita in questi termini:

« Corruzione su di vasta scala, distribuzione di danaro agli elettori, pressione clericale e pressione d'impiegati governativi viziarono radicalmente la elezione di ieri.

« I sottoscritti protestano quindi contro l'elezione dell'avvocato Emilio Merialdi a deputato di questo collegio, e si riservano di presentare alla Camera una relazione specifica d'ogni fatto colle debite giustificazioni. »

Le firme che stanno appiè di quest'atto sono convalidate dai membri dell'ufficio principale del collegio.

A questa protesta generica l'ufficio I non avrebbe badato, ma dovette rimandare le carte, perchè mancanti in allora del verbale d'una sezione. Arrivò di recente il verbale mancante, e quindi si completarono gli atti; ma nell'intervallo sopraggiunse una nuova protesta sottoscritta dai medesimi elettori che avevano firmata quella presentata all'atto della proclamazione dell'eletto.

Questa seconda protesta firmata da cinque elettori è concepita come segue:

« I sottoscritti sarebbero i primi a rispettare il voto del collegio elettorale di Capriata d'Orba al quale appartengono, se questo voto fosse la vera espressione della maggioranza del collegio stesso, e non il risultato del broglio e della pressione.

« Alla corruzione ed alla pressione governativa e clericale è dovuta la nomina a deputato dell'avvocato Emilio Merialdi in questo collegio di Capriata.

« Era ancora radunato l'ufficio definitivo per la ricognizione generale dei voti che i sottoscritti presentavano una protesta contro la seguita elezione, e si riservavano di addurre in seguito i fatti specifici e circostanziati che a loro modo di vedere rendono nulla la elezione predetta.

« Volendo adesso soddisfare alla loro promessa, e sebbene per la ristrettezza del tempo non siano ancora in grado di precisare e dettagliare i maggiori fatti di corruzione seguita, tuttavia per adesso adducono i seguenti, sicuri che l'inchiesta, che sarà per ordinare la Camera, varrà a porre in luce la verità.

« Le sezioni nelle quali la candidatura dell'avvocato Merialdi era maggiormente combattuta, sono quelle di Bosco Marengo, Castelletto d'Orba e Capriata d'Orba.

« I sottoscritti quindi si limitano solo ad accennare qualche fatto avvenuto in queste sezioni:

« 1° Nella sezione di Castelletto d'Orba il ricevitore del registro, certo Conti Giuseppe, da pochi mesi

giunto in paese e non elettore, organizzata nel suo ufficio soprastante alla sala della votazione una specie di bottiglieria e pasticceria, vi traeva quasi a forza moltissimi elettori, segnatamente dei vicini comuni, e rozzi agricoltori che capitavano sulla piazza per recarsi a deporre il voto, coadiuvato potentemente in tale bisogno da quell'ufficiale di posta, certo Barberis Giuseppe, pur anco forestiere, e loro facevano ressa siffatta da renderli meno liberi nella scelta del deputato. L'essattore poi minacciò non pochi elettori di compellarli senza ritardo se rifiutavano il voto al Merialdi. Testi informati Lombardo Lorenzo, Bernardo Parrotto, Mazzarini Giovanni Battista;

« 2° Nelle chiese di Mornese e di Castelletto vennero nella mattina della domenica, 17 corrente, ordinate pubbliche preci onde non riuscisse confermato l'ex-deputato Orsini, che essi qualificavano per protestante;

« 3° L'elettore Carlo Dajacobis venne consigliato dal dottore Cortella Giuseppe a dare il voto al Merialdi, e visto che i consigli erano inutili, lui fece la formale promessa di dargli lire dieci, qualora votasse per il Merialdi;

« 4° L'elettore Lanza Giuseppe fu Bartolomeo vendeva il suo voto a favore del Merialdi per lire dieci, che gli vennero pagate da certo Pasquale Robbiano (Silvano);

« 5° Nella sezione di Capriata d'Orba il sindaco di Francavilla, che, per essere nullatenente, non dovrebbe essere elettore, sulla piazza di Capriata al momento della votazione andava in cerca di elettori, li esortava a dare il voto a Merialdi, e loro faceva promesse di denaro, fra gli altri a Stefano Milano promise un marango effettivo;

« 6° Il signor Ludovico Della Casa fu Michele, vice-cancelliere della pretura di Capriata d'Orba, si adoperava a tutto uomo per la riuscita del Merialdi; distribuì denaro agli elettori, a tutti fece promesse di diverse somme, in ispecie a Milano Giovanni Battista, Dardano Giuseppe, Norando Marcello, Milano Stefano, e Mazza Martino;

« 7° Il geometra Nicolao Dardano faceva sentire che aveva denari per coloro che avessero votato per il Merialdi; mandò in giro molte persone a fare promesse di somme, fra gli altri certo Cairello Francesco detto *Chilo* e Paolo Cansecco, i quali a nome del Dardano promisero denari a Gualco Pietro, e Lombardo Sebastiano, ed altri;

« 8° Nella sezione di Bosco si cercò di allontanare dall'urna quelli che si sapevano maggiormente favorevoli all'Orsini; così mediante pagamento di lire cinque a Giovanni Roncati (sborsati da certo Pillo oste del Bosco), di lire due ad Alessandro Roncati (sborsate da certo Domenico Zuccotti), di lire tre e centesimi trenta a Pietro Roncati, e di lire due e centesimi cinquanta cadauno a certi Carlo Camusso e Biaggi detto *il Birro*,

si ottenne che questi elettori non si recassero a votare.

« I sottoscritti avrebbero raccolti molti altri fatti, e ben importanti, se il manifesto desiderio della Camera di procedere lesto nella verificaione dei poteri non avesse loro consigliato di spedire immediatamente la relazione di quei fatti che loro erano venuti in cognizione.

« L'inchiesta farà il resto. Intanto dai fatti suddetti già ne emana che per la riuscita del Meriardi si adoperarono tutti i mezzi, che gli agenti governativi con abuso delle rispettive funzioni cercarono di vincolare i suffragi degli elettori, che la stessa cosa fecero i ministri della religione, che furono promessi e si distribuirono denari agli elettori.

« Deciderà la Camera se in presenza di simili fatti possa convalidarsi l'elezione dell'avvocato Emilio Meriardi a deputato del collegio di Capriata d'Orba. »

Innanzi tutto debbo avvertire che l'accusa di pressione governativa pare non fondata, in questo senso che non risulta che nessuno dei due competitori, e meno forse l'eletto, potesse chiamarsi un candidato governativo. Faccio osservare inoltre l'altra circostanza, parimente estrinseca agli atti, cioè che l'onorevole Meriardi siede già fra noi, perchè eletto in un altro collegio, quello d'Acqui. È inutile l'aggiungere che qualsiasi appunto risulti dalle proteste, non può supporre da nessuno che risalga menomamente sino al nostro onorevole collega. Ma il I ufficio innanzi alla moltitudine dei fatti asseriti nelle proteste sia di pressione per parte di alcuni impiegati e di alcuni membri del clero, i quali ultimi li avrebbero commessi, mentre esercitavano le loro funzioni; sia di corruzione su vasta scala in tre diverse sezioni e con vari modi; l'ufficio, dico, credette fosse necessario soffermarsi, e alla unanimità dei 26 membri presenti mi diede l'incarico di proporre un'inchiesta giudiziaria.

(Messe ai voti le conclusioni dell'ufficio, sono approvate.)

(I deputati Cortese e Carcassi prestano giuramento.)

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Berteà a recarsi alla tribuna per riferire intorno alla elezione di Pescarolo.

**BERTEÀ, relatore.** Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Pescarolo, dove risultò eletto a deputato l'ingegnere Cadolini Giovanni al secondo scrutinio con voti 296 contro 182 dati al signor avvocato Pietro Donati.

Questa elezione, e per la regolarità del processo elettorale e pel difetto di protesta qualsiasi, avrebbe dovuto seguire la sorte di quelle che si dicono senza contestazione, poichè, sebbene mancasse il verbale della ricognizione dei voti per l'intero collegio al secondo scrutinio, tuttavia avrebbe potuto l'ufficio raccogliere i voti dai singoli verbali delle sezioni e procedere alla proclamazione del deputato. Ma avendo l'ufficio voluto tenere la più grande riserva a questo ri-

guardo, fece la richiesta del verbale sovraindicato, ed essendo esso pervenuto questa mattina, non fece che confermare il giudizio che già risultava dall'analisi dei verbali speciali, e quindi in nome dell'ufficio VII propongo la convalidazione dell'elezione del collegio di Pescarolo nella persona dell'ingegnere Giovanni Cadolini.

(È convalidata.)

**PUCIONI, relatore.** Per mandato dell'ufficio VIII ho l'onore di riferire alla Camera sopra l'elezione del collegio di Mantova.

Gli elettori iscritti sono 1679: concorsero alla prima votazione 917. I voti si divisero nel modo seguente:

Al generale Garibaldi 509; all'ingegnere Antonio Arriabene 350.

Non essendo ad alcuno dei due candidati riuscito di ottenere la doppia maggioranza voluta dalla legge, si procedè alla seconda votazione, a cui intervennero 1093 elettori.

Il generale Garibaldi ebbe 667 voti contro 418 dati al suo competitore.

Il generale Garibaldi fu proclamato quindi deputato del collegio di Mantova.

Dai verbali apparisce che le operazioni elettorali sono regolari. Se non che mi corre il debito di avvertire la Camera come in occasione di cotesta elezione avvenissero dei fatti i quali parve assumessero gli estremi di reati consumati o tentati ai termini del Codice penale.

Per questi fatti la procura di Stato di Mantova iniziò, *ex officio*, un procedimento che non è per anco condotto a termine, e di cui si hanno alcune carte insieme a quelle della elezione.

Da queste risultano i fatti che vado per sommi capi ad esporre alla Camera.

Risulta in primo luogo come nella prima votazione, nella sezione principale di Mantova, alcuni individui non elettori si assembrassero sulla piazza adiacente e tentassero di entrare nella sala ove le operazioni elettorali dovevano eseguirsi.

Questo tentativo di ingresso nella sala, questi schiamazzi e turbolenze che nelle località vicine alla sala avvenivano, sono constatati anche dall'ufficio principale, il quale accenna come il presidente di quell'ufficio si sentisse nella necessità di sospendere la votazione e di chiamare la forza pubblica perchè tutelasse, e nella sala e fuori della sala, la libertà del suffragio.

Ma dalla procedura si ha di più, perchè da essa emerge come gl'individui assembrati, malgrado fossero avvertiti (poichè non rivestivano la qualità di elettori) che non potevano entrare nella sala, cercassero ad ogni modo di penetrarvi. Non è accertato quanti ve ne entrassero. Per affermazione di alcuni testimoni, due soltanto vi s'introdussero; per attestazione d'altri fu uno solo; ma sembra indubitato che qualcuno nella sala entrò.



È certo del pari che nel momento in cui si procedeva alle prime operazioni relative alla votazione, uno degli elettori presenti nella sala propose di por termine alle quistioni che nella piazza si agitavano eleggendo per acclamazione a deputato il generale Garibaldi. Ed è anco accertato dalla procedura che uno degli elettori presenti protestò contro quella proposta, e dichiarò che, vedendo come si volesse fare pressione sul voto degli elettori, egli assentavasi dalla sala, protestando che non vi avrebbe fatto ritorno.

Dalla procedura risulta eziandio come si adoprassero mezzi d'intimidazione per impedire l'affissione di manifesti che raccomandavano la candidatura dell'ingegnere Arrivabene; come si tentasse distogliere da quell'affissione, minacciando di bastonate quelli che ne erano incaricati.

Risulta come le vie di Mantova, nei giorni che corsero dal 10 al 17 marzo, fossero tappezzate da scritti anonimi contenenti minacce, e minacce di gravi mali e perfino di morte contro coloro i quali avrebbero votato per l'ingegnere Arrivabene.

Risulta come oltre a queste minacce di cui ho parlato, si inviassero lettere anonime dirette ad intimidire quegli elettori, i quali più palesemente sostenevano la candidatura dell'Arrivabene.

Risulta finalmente come nel 12 marzo si fosse tentato di esplodere un petardo nella casa dell'ingegnere Arrivabene, e nel 14 marzo si impedisse l'esplosione di altro petardo di più grosso calibro, cui già era stato appiccato il fuoco, che era stato posto nella casa dell'ingegnere stesso.

Tali sono i fatti raccolti dalla procedura, sui quali credo la Camera vorrà dispensarmi dal fornire altri dettagli, permettendomi di rimanere in grandissima riserva e di astenermi dal leggere i documenti che al processo sono uniti.

L'ufficio VIII, prese in attento esame tutte le carte di questa elezione e la procedura, ha dovuto deplorare in primo luogo la poca vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale avrebbe potuto prevenire, usando maggior attività, molti dei fatti enunciati. Ma l'ufficio si è preoccupato dei fatti stessi, e ha dovuto riconoscere che grave era la importanza dei medesimi, che per essi la libertà del voto era stata compromessa. Quindi e per la dignità dello stesso generale Garibaldi (il quale non solo non partecipò, ma certo ignorò i mezzi adoperati per favorirlo, e che conoscendoli ora non può che disapprovarli), e nell'interesse delle istituzioni nostre, l'ufficio VIII fu unanime nel deliberare che dovesse proporsi alla Camera l'annullamento di questa elezione.

**SALARIS.** Io non parlerò sulla validità o sulla nullità di questa elezione. L'eletto è in sì alta posizione, che a lui nulla toglia, e null'aggiunge la elezione del collegio di Mantova. Eletto il generale Garibaldi in cinque altri collegi, non è serio discutere questa ele-

zione al di lui riguardo. Tuttavia vi ha qualche cosa che deve porsi in rilievo; un fatto che non può, non deve passare inosservato.

È strano, mi si permetta dirlo e ripeterlo, è strano che agli atti di questa elezione siansi uniti stralci di deposizioni di testimoni fatte in un processo penale iniziato, e pendente tuttora, e non ancora compiuto. Stranissimo poi, che sulla base di codeste deposizioni si conchiuda per lo annullamento della elezione.

In verità! Io non potrei immaginare un più pericoloso precedente! Io non saprei dire in qual maniera dovrebbe la Camera biasimare atti somiglianti, che sono la negazione del rispetto che le si deve, e la manifestazione di un intrigo. Quando il potere giudiziario osa inquirere preventivamente sulle elezioni, quando osa rivelare le testimonianze di un processo penale pendente con comunicarle al ministro dell'interno, il quale alla sua volta, allo scopo di annullare la elezione di un candidato, che non seppe combattere, le rivela alla Camera, rendendo, prima del suo compimento, pubblico il risultato di una segreta istruzione, io non saprei quale sia il rispetto verso la Camera, e come da siffatti procedimenti ne vantaggi l'amministrazione della giustizia.

Io ben so che niuna autorità nè giudiziaria, nè politica può inquirere sulle elezioni senza ordine della Camera; io ben so che il risultato degli atti di un processo penale non può rendersi pubblico prima del suo compimento.

Molte elezioni udii riferirsi nel trascorso di tre Legislature, seguì pure con attenzione la verifica de' poteri nelle Legislature alle quali non presi parte; ma non mai mi fu dato scorgere che siasi tanto osato, quanto si osò dal procuratore del Re in Mantova. Un fatto di tanta gravità non avvenne che in questa elezione, e credo solamente in Mantova. Il procuratore del Re mancò al suo dovere, e direi di più, se fosse conveniente, quando rivelò la segretezza di una penale istruzione non ancora compiuta, quando stralcio dal processo penale alcune testimonianze e le inviò al ministro dell'interno da cui non dipende. Codesto funzionario è meritevole di biasimo; egli tradì o non conobbe il suo dovere.

Questo fatto riprovevole dimostra ad evidenza l'intrigo e lo impegno dell'autorità politica e degli agenti governativi ad annullare un atto, che non seppero, o non bastarono ad impedire; ad annullare l'elezione del generale Garibaldi, il cui trionfo era follia arrestare.

Di fronte a tanto nome che cosa era il prefetto ed il procuratore del Re in Mantova?

Essi vollero combattere il generale Garibaldi; essi furono sconfitti... gli elettori risero dei loro sforzi, e manifestarono solennemente la loro devozione all'illustre generale.

Se non si ricorse ad una istruzione penale, s'indu-



giò la trasmissione degli atti elettorali, e si trasmisero al ministro dell'interno con alcune testimonianze del penale procedimento.

Ecco il modo escogitato per annullare la elezione seguita nel collegio di Mantova; ecco a quale mezzo si ricorse perchè la elezione si annullasse!

Lo ripeterò ancora una volta, non posso occuparmi di fronte a questo fatto della validità o nullità degli atti elettorali. Allo illustre eletto nulla importa che approviate od annulliate questa elezione; egli fu eletto in molti altri collegi, egli è degnissimo rappresentante d'Italia; ma importa grandemente alla Camera che sia rispettata ogni sua prerogativa; importa che le autorità politica e giudiziaria sieno contenute nel confine delle loro attribuzioni; importa che l'amministrazione della giustizia non sia travolta nel vortice delle politiche passioni.

È supremo dovere di tutti noi, sia che si sieda a destra od a sinistra della Camera, impedire che dipenda dall'esito di un processo penale istituito senza ordine della Camera la elezione di un deputato.

Signori, non ammettete simili precedenti; il pericolo sarebbe gravissimo, e le conseguenze funeste.

Oggi governate voi, domani potremo governar noi; ma voi e noi dovremo sollevarci in siffatte questioni al di sopra di ogni spirito di partito.

Le elezioni non devono dipendere dalla volontà del potere esecutivo e dei suoi zelantissimi agenti; esse devono essere la espressione della volontà degli elettori, e giudice, giudice esclusivo di esse dev'essere la Camera.

Pronunciate sulla elezione come crederete; ma un voto di censura vi chiedo, che condanni l'operato del procuratore del Re.

Apprenda a compiere in appresso il suo dovere, a rispettare la Camera, e ad intendere che la segretezza di una istruzione penale è d'interesse grandissimo alla imparziale amministrazione della giustizia, dal cui tempio vanno cacciati coloro che abusano del loro ufficio per uno scopo politico.

Apprenda in ultimo, che alla sola Camera si appartiene il giudizio sulle elezioni.

*Voci a sinistra.* Molto bene! Ha ragione. (*Alcuni applausi dalle tribune*)

**PRESIDENTE.** Rammento alle tribune che non è permesso alcun segno di approvazione o disapprovazione.

**CORSI.** Io credo che l'onorevole Salaris nell'esame di questa elezione abbia portato un'attenzione un po' troppo leggiera ai fatti, e sia un po' trascorso nelle teorie.

Quanto ai fatti, lo prego a considerare che dai documenti inseriti nell'elezione risulta la prova evidente ed esuberante che in cotesta elezione vi furono pressioni. Ora, se giusta il principio dell'onorevole Salaris, il potere esecutivo od il prefetto non dovessero ingerirsi nei fatti che avvengono, e farsi carico di mandarli alla

Camera, quale ne sarebbe la conseguenza? Che tutte le volte che accadessero pressioni in una elezione, la Camera sarebbe nell'impotenza di conoscerle, poichè è ben inteso che le pressioni ed intimidazioni non si restringerebbero al fatto dell'elezione, ma influirebbero anche sopra coloro i quali volessero fare dei reclami innanzi alla Camera.

**LAZZARO.** Domando la parola.

**CORSI.** Quindi io credo che il potere esecutivo, quando si tratta d'intimidazioni, faccia opera buona e nell'interesse del Parlamento e dell'esatta cognizione di quello che avvenne nelle operazioni elettorali inviando tutti quei riscontri i quali sono necessari per far conoscere come i fatti passassero; indicazioni e riscontri che non si potrebbero avere altrimenti nel caso di intimidazione, perchè nessuno vorrebbe esporre il suo nome al pubblico col far sapere che ha reclamato contro la elezione.

Nella specialità del caso, dico, è evidente che le informazioni che abbiamo ricevute sono state ricevute convenientemente, e sono utili per le indagini che dobbiamo assumere.

Vengo ora ad una questione più generale che è stata proposta dall'onorevole Salaris.

L'onorevole Salaris vorrebbe che quando si tratta di elezioni, nessun potere se ne dovesse ingerire...

**SALARIS.** Non ho detto questo.

**PRESIDENTE.** Non interrompa, onorevole Salaris. Mi pare che ella abbia parlato abbastanza, e con tutto il calore che la sua convinzione le dava. (*Parità*) Ora lasci parlare l'oratore.

**CORSI.** L'onorevole Salaris vorrebbe che nessun potere si dovesse ingerire nei fatti che avvengono in una elezione. Qui è necessaria una distinzione.

Se un potere qualunque volesse ingerirsi di esaminare se un'elezione è stata fatta regolarmente o no, l'onorevole Salaris avrebbe perfettamente ragione nel dire che le prerogative della Camera sono invase, e che codesto potere deve essere da noi aspramente censurato; ma se in occasione di un'elezione accadono dei disordini, succedono dei delitti, i quali sono puniti dalle leggi dello Stato, non solamente io credo che i tribunali devono inquirere, ma penso che sarebbero riprovevoli se per una ragione qualunque trattenessero la procedura che sono in diritto ed in dovere di iniziare.

Ho sentito dire altra volta che il potere del Parlamento essendo superiore a quello dei tribunali, essi dovrebbero soprassedere finchè il Parlamento non avesse pronunziato. Io credo che questo sia un gravissimo errore. I tribunali, qualunque sia la natura dei delitti, comunque siano avvenuti, non possono trattenerne la procedura, anzi debbono procedere speditamente, perchè il ritardo impedisce che si possano constatare i fatti e scoprire gli autori del delitto.

D'altronde io non conosco nessuna legge, la quale

stabilisca che quando si tratta di elezioni, i tribunali siano obbligati a sospendere le loro ricerche per stabilire se nell'elezione siano avvenuti dei fatti delittuosi.

Io credo che questa teoria non possa essere accettata dalla Camera. Le sentenze che potessero essere pronunciate, non potrebbero mai influire sopra le prerogative della Camera, nè portarvi nessun pregiudizio, poichè la missione della medesima e quella dei tribunali è perfettamente diversa; la Camera esamina se un'elezione è valida, o se è nulla; i tribunali esaminano se in un dato fatto vi è un delitto, o non vi è.

Ora, come vede l'onorevole Salaris, in questo diverso fine che si propongono le due autorità, non vi è caso che essi s'incontrino; il tribunale dichiara se vi è o no delitto; la Camera esamina l'elezione, ed è libera e sovrana di dichiarare anche valida la nomina, comunque il tribunale abbia trovato nei fatti elettorali un delitto; su questo nessun dubbio, e neppure nessun dubbio sul ritenere che i tribunali possono liberamente pronunciare in codesto ordine di fatti; per noi l'autorità della cosa giudicata non è che una prova di fatto, che noi siamo necessitati a riconoscere continuamente.

A modo d'esempio, la legge elettorale stabilisce che colui che ha perduto i diritti civili non ha qualità per poter essere deputato.

Ora se si presenta alla Camera un'elezione di un individuo che abbia perduti i diritti civili, quale sarà il fatto che proverà che egli non ha i diritti civili? Non sarà che una sentenza di un tribunale; quindi noi prendiamo come prova di fatto la sentenza del tribunale, la rispettiamo, e così conserviamo l'ordine delle giurisdizioni e diamo a ciascuna la propria attribuzione.

Ma avvi una circostanza che direi quasi giornaliera, dalla quale risulta come la Camera continuamente riconosca questa divisione, e come la rispetti.

Quando nell'esame delle elezioni noi troviamo dei fatti che hanno l'apparenza di delittuosi, dichiariamo forse che vi è stato delitto nella elezione? No; noi non lo abbiamo mai dichiarato, non facciamo che inviare le carte al ministro di grazia e giustizia perchè le invii al tribunale competente, il quale veda se delitto vi è stato o no.

Ecco come si rispetta continuamente questa esatta distinzione dei poteri.

Ed io credo che sia interessante (ed ho chiesto appunto la parola per questo) che la Camera sia chiara su questo punto, perchè un'interpretazione diversa potrebbe portare a dei gravissimi inconvenienti e restarne stranamente intralciata l'amministrazione della giustizia.

Credo pertanto che nella specie i documenti che ci furono inviati sono per tutti un processo in corso, e sono venuti opportunissimi, perchè senza questi noi non saremmo isaruiti dei fatti, dei quali spetta a noi l'apprezzazione.

Noi non intendiamo di piegare il capo alle ricerche che possano aver fatte i tribunali ordinari; se crediamo che queste ricerche non ci convincano abbastanza della nullità di un'elezione, padroni noi di non tenerne conto; ma non possiamo respingere dei documenti che, ripeto, sono gli unici che ci mettano sopra la via per sapere se vi è stata pressione o no, se una elezione è stata regolarmente o no pronunziata.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

**SINEO.** La Camera si ricorda che nei primi giorni di questa Legislatura l'onorevole Nicotera presentava un telegramma che preannunziava, come prossimi, dei richiami documentati contro un'elezione. La Camera, a maggioranza, ha dichiarato non doversi avere riguardo a questo annunzio; tanto peggio per gli elettori che non arrivano in tempo a reclamare; la Camera non ha voluto aspettare, ed ha deciso. Ora si tratta di un'elezione il cui incartamento è da quindici giorni presso la Camera. Si è aspettato lungamente, non si sa perchè, ad esaminare questa elezione, finchè venissero questi atti processuali, che non erano stati neanche annunziati alla Camera.

La Camera vorrà probabilmente che si usi sempre lo stesso peso e la stessa misura.

Nel caso attuale non vi erano reclami di privati. L'onorevole relatore ci ha detto quali sono le risultanze arrivate per fatto dell'autorità governativa alla Camera, dopochè lungamente questi documenti, alla Camera non annunziati, si aspettavano con inesplicabile tolleranza.

Io credo che la Camera non può tenere conto di questi documenti, come li ha esposti l'onorevole relatore. Non si tratta di sentenza pronunziata. Si tratta di un processo aperto: si vogliono valutare anticipatamente le risultanze meramente preparatorie di questo processo. Si invocano queste risultanze, che ancora dovrebbero essere segrete, e potrebbero essere smentite; si invocano per annullare un'elezione.

Io credo che non si possa entrare in questa via senza sovvertire le basi del diritto elettorale, senza compromettere gravemente le prerogative della Camera, senza violare anche le regole elementari dell'ordine giudiziario.

La Camera, lo riconosce l'onorevole Corsi, è sola competente per giudicare della validità delle elezioni. Ma, dice l'onorevole Corsi, nell'esercitare questo suo diritto la Camera ha bisogno di notizie di fatto, e la cosa giudicata è il migliore modo di accertare i fatti. Io riconosco che per le cose anteriori all'elezione non c'è elemento migliore di convinzione di una cosa giudicata. Sicuramente quando una sentenza ha dichiarato che un cittadino non gode più dei diritti civili, la Camera debbe fondarsi su questa sentenza; ma quando si tratta di cose che sopravvengono, di cose posteriori all'elezione, nessuno può pronunciare una decisione prima che la Camera abbia dato il suo verdetto, senza

violare le prerogative della Camera. È dubbio se l'autorità giudiziaria possa o non possa procedere; ma è certissimo che nessun conto si può tenere politicamente delle risultanze di un procedimento che non è stato ordinato dalla Camera.

Non avvi, dice l'onorevole Corsi, disposizione che vieti ai magistrati di procedere. Ma avvi la disposizione generale che riserva alla Camera, nei termini più larghi, il diritto di decidere intorno alla validità delle elezioni. Ci sono inoltre disposizioni sufficienti e nel Codice di procedura penale e nel Codice penale per rendere irrefragabile il principio non essere lecito a nessun'autorità d'intralciaire l'esercizio di altra autorità, e quello molto meno di un'autorità suprema, quale è quella della Camera elettiva in materia di elezioni.

Se si ammettesse che prima che l'elezione sia riferita alla Camera potesse intromettersi un'autorità qualunque, evidentemente apriremmo il varco a tutti gli intrighi che si potrebbero architettare contro la libertà elettorale.

La legge ha espressamente provveduto pel caso in cui vi fosse qualche motivo di procedere pei delitti contemplati nella sezione 1<sup>a</sup>, titolo 3<sup>o</sup>, capo 1<sup>o</sup>, del Codice penale, articolo 190 e seguenti. Dopo avere stabilite le pene contro coloro che attentassero all'esercizio dei diritti politici, il legislatore ha conchiuso con quest'ultimo alinea: « Sui fatti da quest'articolo previsti, semprechè non sieno connessi con reati comuni, non si potrà procedere all'azione giudiziaria, se non dopo che le operazioni elettorali siano compiute colla chiusura del relativo processo verbale. »

Il rispetto che il legislatore ha voluto che si avesse all'ufficio elettorale, non si dovrà egualmente avere alla Camera? Se non è permesso di procedere, allorchè importa di lasciare all'ufficio elettorale tutta la larghezza possibile nell'esercizio della sua autorità, non si dovrà dire lo stesso per l'autorità che debbe esercitarsi dalla Camera? Si dovrà ammettere che un'autorità qualunque possa intromettersi e fare atti che debbano servire di regola alla decisione della Camera? Sicuramente, quando la tranquillità pubblica sia minacciata da gravi disordini, il Ministero pubblico debbe provvedere. Il Codice di procedura penale dispone appunto che, quando si tratta di delitto flagrante, si proceda, salvo a rimettere gli atti all'autorità competente; ma qui non risulta che si trattasse di delitto flagrante, molto meno di cose esagerate.

Qui si è voluto andare in traccia di colpevoli, ai quali si potessero applicare alcuni degli articoli contenuti nell'innanzi citata sezione del Codice penale; abbia o non abbia legittimamente proceduto il tribunale, è certo che la Camera non può tenere conto di queste risultanze.

Quando la Camera creda che dei fatti gravi abbiano potuto intervenire, si da mettere in dubbio la sincerità

dell'elezione, spetta a lei l'ordinare l'inchiesta parlamentare o giudiziaria secondo l'occorrenza.

Adunque nel caso attuale, per togliere di mezzo qualunque precedente pericoloso, dobbiamo eliminare le risultanze del procedimento giudiziario, le quali non avrebbero dovuto giungere sino a noi.

La Camera, se lo crede, potrà ordinare un'inchiesta parlamentare, la quale lascierebbe poi luogo ad un procedimento giudiziario quando la Camera abbia deciso circa la validità dell'elezione. Conchiudo adunque perchè, sospesa la decisione intorno alla validità di quest'elezione, si proceda ad un'inchiesta parlamentare.

**LAZZARO.** Domanderei all'onorevole relatore se dai verbali di quest'elezione nulla risulta intorno alle perturbazioni avvenute durante l'elezione.

**PUCCIONI, relatore.** Nelle poche parole che ho pronunziate, ho avuto l'onore di esporre alla Camera che dai verbali della sezione principale risulta che le operazioni elettorali si dovettero sospendere per causa dei tumulti che si facevano sulla piazza. Ho detto che il presidente di cotesta sezione tentò invano di sedare il tumulto, e non riuscivovi si trovò nella necessità di fare appello all'arma dei carabinieri per tutelare la libertà di votazione dentro la sala e fuori della sala.

**LAZZARO.** Non sono alieno dal venire alle medesime conclusioni dell'onorevole relatore, appunto pel rispetto che si deve alla libertà del voto; ma deploro, come gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, l'intervento dell'autorità giudiziaria, non nel fatto, ma nella circostanza. Faccio inoltre osservare che un processo fino a che non è giunto ad un certo stadio determinato dalla legge deve rimanere segreto. Ora, come va che un processo che non è giunto a questo stadio si presenta alla Camera e così si rende pubblico? Non saprei come l'autorità politica abbia domandato a quella giudiziaria la comunicazione di questo processo; nè so comprendere il perchè l'autorità giudiziaria abbia ottemperato a questo desiderio dell'autorità politica.

Io non entro qui a discutere se l'autorità giudiziaria possa o non possa intervenire d'ufficio allora quando accadono degli atti che essa crede illegali; l'autorità giudiziaria fa la sua via; io non voglio entrare in questa questione; quello su cui intendo fermare l'attenzione della Camera è che si portino qui delle istruzioni che ha incominciate l'autorità giudiziaria per influire sulle nostre deliberazioni.

Ora questo è il caso, epperchè io aveva domandato se dai verbali risultava qualche cosa; e se la Camera deve venire nella sentenza di annullare questa elezione, vorrei che il facesse appunto per quello che risulta dai verbali; ma che si dichiarasse una volta per sempre che l'ingerenza dell'autorità giudiziaria nella Camera per il fatto del potere esecutivo, sia qualche cosa da doversi respingere, tanto più perchè noi abbiamo già avuto dei dolorosi esempi. Ricorderò alla Ca-

mera ciò che è avvenuto per l'elezione di Città di Castello dove si è creato un *Deus ex machina* per influire sulle nostre deliberazioni. Ora ciò è quello che turba assolutamente la libertà elettorale; e, come diceva l'onorevole Salaris, questo è un mezzo dal quale dobbiamo tenerci lontani tanto a destra che a sinistra, perchè sono di quei mezzi di cui si valgono i partiti, i quali si sa di dove cominciano, e non si sa dove arrivino.

Fatte queste poche osservazioni, io non ho più nulla da aggiungere alle parole dell'onorevole relatore.

**ASPRONI.** Io voterò per la nullità di questa elezione. La voterò per i motivi addotti dall'onorevole relatore sulle testimonianze di pressione scritte negli atti verbali: pressione che grandemente avrà potuto influire sulla volontà degli elettori che dev'essere, ed io desidero sempre, liberissima.

Ma quanto io sono sicuro nella mia coscienza dando questo voto di nullità, altrettanto sento il dovere di associarmi a coloro che hanno deplorato o deplorano la novità di mettere in mezzo atti del potere giudiziario per preoccupare le deliberazioni della Camera. Costruire processi per mandare in comunicazione le risultanze preliminari, è un vero abuso che dev'essere corretto e represso al suo primo apparire.

Il potere incaricato di punire i delitti faccia pure il dovere suo: il Ministero pubblico sia severo custode delle leggi, e proceda dove trova reati degni di animaversione, ma stia nei suoi limiti: il magistrato e il Ministero si guardino bene dal convertire queste facoltà in istromenti di elezioni politiche, in arma di partito.

Il Machiavelli dice che le leggi si fanno presumendo gli uomini cattivi. Fate l'ipotesi, assurda in se stessa, che il potere possa adoperare questi mezzi ad influire sulle decisioni della Camera, che ne potrebbe avvenire? Che un delegato di pubblica sicurezza, per non dire autorità più elevata, vedendo la sconfitta di un candidato ministeriale, e la vittoria di un oppositore, potrebbe suscitare disordini e tumulti per timore dello sdegno superiore, e promuovendo criminali processi da inviarsi al Parlamento sopra quei moti, dare pretesti di annullare l'elezione. E questo è un pericolo per tutti i partiti.

Alla maggioranza della Camera, contro la quale noi oggi in minor numero legale stiamo, io farò considerare che tutte le opinioni, tutti i partiti hanno le loro vicende, i loro tempi di prevalenza. Il potere è come la fortuna, instabile: gira sempre. Oggi è in vostre mani; domani potrà essere nelle nostre. Vorreste voi che si adoperassero questi mezzi disonesti in odio vostro, se mai le autorità da noi dipendessero? No, certamente; nè noi permettiamo che si faccia. Non lo vogliamo contro voi; noi tolleriamo in voi contro noi, e contro qualunque eletto. La giustizia e la imparzialità è sacro obbligo per tutti, ed è utile a tutti. Non intro-

vocare come precedenti ad offesa vostra. Questa è regola morale dalla quale io non mi dipartirò mai.

Ve lo dissi, e ve lo ripeto, quando pervertite le elezioni, intaccate la libertà del voto in modo irreparabile. Il potere che interviene a guastare la libera manifestazione della volontà elettorale, della volontà nazionale, o signori, commette il più grave peccato contro l'ordine sociale. Badate bene che nei paesi costituiti a libere forme, la causa unica e principale delle più grandi rivoluzioni, è stata e sarà sempre la ingerenza corruttrice o minacciosa del potere nelle elezioni, perchè si perde la coscienza della vera e reale opinione pubblica, che si vince solo secondandola. Ora per ben secondarla conviene conoscerla bene. Badate pertanto bene a quel che fate!

Io propongo che si dichiari nulla codesta elezione, ma che in pari tempo si ordini un'inchiesta parlamentare, per vedere come l'autorità giudiziaria abusò, e, occorrendo, anche dare un esempio salutare; così si conoscerà chi o quale sia l'autorità che fu l'iniziatrice di questo processo.

**PUCCIONI, relatore.** Io posso subito rispondere al desiderio manifestato dall'onorevole Asproni, dicendogli che il procuratore di Stato di Mantova ha agito *ex officio*, perchè...

**ASPRONI.** Io lo destituirei.

**PRESIDENTE.** Non interrompa.

**PUCCIONI, relatore...** perchè gli sono stati denunziati dei fatti che esaurivano gli estremi di reati previsti dal Codice penale; quindi su questo proposito mi pare che l'inchiesta proposta dall'onorevole Asproni non avrebbe ragione che valga a giustificarla.

E poichè ho la parola, mi permetto di aggiungere a quanto poc'anzi ho detto, rispondendo all'onorevole Lazzaro, che tra le carte che esistono in questo inserto, v'è un rapporto del presidente della sezione principale di Mantova, nel quale egli narra i fatti avvenuti in quella sezione, e attesta quanto già ho avuto l'onore di esporre, voglio dire che realmente vi furono delle turbolenze per le quali fu necessario sospendere per un breve momento le operazioni elettorali e chiamare la forza pubblica perchè nella sala e fuori tutelasse la libertà del voto.

Io non ho altre osservazioni da aggiungere, e insisto nelle mie conclusioni.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**SINBO.** Chiederei che si desse lettura del verbale onde la Camera abbia il concetto delle prove che questo verbale per se stesso possa somministrare.

**PUCCIONI, relatore. (Legge)** « Essendosi presentati nell'andito adiacente alla sala della votazione alle ore 11 antimeridiane alcuni individui che con schiamazzi pretendevano di essere ammessi dentro, senza essere iscritti nelle liste elettorali, il presidente li chiamò all'ordine; ma non cessando la perturbazione, valendosi dei diritti accordati dagli articoli 71 e 77

della legge elettorale diresse un invito al comando dei carabinieri allo scopo che venisse spedita conveniente forza per sedare il tumulto. Sospese infrattanto la votazione; senonchè alle ore 11 e un quarto essendosi allontanati i perturbatori, si procedette all'appello degli elettori ed alla relativa votazione. Alle ore 11 e 1/2 comparirono i reali carabinieri ai quali dal presidente vennero date istruzioni necessarie pel mantenimento del buon ordine tanto nella sala della votazione che nei locali attigui. »

**PRESIDENTE.** Darò ora lettura di una risoluzione proposta dall'onorevole Pissavini:

« La Camera, deplorando che ai verbali dell'elezione di Mantova siansi uniti atti d'un processo semplicemente iniziato dal potere giudiziario, annulla la elezione. »

L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare.

**SINEO.** La Camera ha sentito la lettura di questo verbale, il quale accerta soltanto questo fatto, che vi fu un momento di perturbazione, e che per reprimere queste perturbazioni furono chiamati i carabinieri; quindi le cose si passarono pacificamente. (*Movimenti*) I carabinieri furono richiesti dal presidente per mantenere l'ordine, e questo non fu più turbato. Da questo verbale non risulta che ci sia stato il menomo disordine che abbia cagionato incertezza sul risultato della elezione.

Io non vedo dunque come le dichiarazioni contenute in questo verbale possano per se stesse valere ad annullare la elezione.

Tutto al più, facendo nascere dei sospetti, sarebbe maggiormente dimostrata la convenienza di autorizzare l'inchiesta, ma l'annullamento non mai.

Resta dunque soltanto a vedere quale sia il peso da dare a quegli atti, i quali mi pare che tutti convengano che siano venuti illegalmente.

Io vorrei sapere come sono venuti. Furono chiamati dalla Camera o furono mandati spontaneamente?

Dalla Camera no, perchè non furono richiesti, perchè essa ben sa che dovevano stare nella segreteria del tribunale.

Tutte queste cose non sono che effetto di disordini evidentemente riprovevoli.

Noi adunque, per chiarire le cose, dobbiamo deliberare non l'annullamento, ma l'inchiesta.

**PRESIDENTE.** In tal caso metterò ai voti anzitutto la proposta dell'onorevole Sineo come sospensiva.

Ma, se la Camera mi permette, mi farò lecito di proporre una formola di deliberazione.

Siccome vedo che la maggior parte degli oppositori i quali disapprovano quello che è stato fatto per informare la Camera su questa elezione, la maggior parte, anzi tutti, un solo eccettuato, sono concordi per l'annullamento, io proporrei alla Camera (e forse quelli che han domandata la parola, udita la mia proposta, potrebbero rinunziarvi) queste due deliberazioni.

La prima, quella dell'onorevole Sineo per la sospensione e per l'inchiesta parlamentare; l'altra che sarebbe da me formulata in questi termini:

« Astrazione fatta delle risultanze del processo iniziato dall'autorità giudiziaria, la Camera delibera l'annullamento. » (*Segni generali di assenso*)

La parola è all'onorevole Restelli.

**SALARIS.** Domando la parola.

**PISSAVINI.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Io debbo dar la parola prima d'ogni altro all'onorevole Restelli.

**RESELLI.** Io ho domandato appunto la parola sull'ordine del giorno dell'onorevole Pissavini.

**PISSAVINI.** Io vorrei solo dichiarare...

**PRESIDENTE.** Perdoni, lasci continuare l'onorevole Restelli.

**PISSAVINI.** Torna inutile, dal punto che accetto la formola proposta dall'onorevole presidente.

**RESELLI.** A me sembra importante di discutere e vedere chiaro in una questione riguardo alla quale siamo andati girando attorno, ma che in fondo non si è ancora risolta; la questione, cioè, di sapere se il potere giudiziario ha male operato col dare inizio ad un processo prima che la Camera l'avesse ordinato.

*Voci.* No! no! Nel comunicarlo alla Camera.

**PRESIDENTE.** Non interrompano, lascino spiegare l'oratore.

**RESELLI.** Perdonino. Lascino che esponga interamente la mia idea, a cui risponderanno poi.

Si sono sentite accuse mosse al potere giudiziario in duplice senso: perchè abbia iniziato un processo prima che la Camera lo deliberasse...

*Voci.* No! Sì!

**RESELLI.** Sì! sì! Questo ha detto l'onorevole Asproni e lo ha anche ripetuto l'onorevole Lazzaro.

**LAZZARO.** Domando la parola.

**ASPRONI.** Domando la parola. Non mi mettano in bocca parole che non ho pronunziate.

**RESELLI.** Se questa accusa è disconfessata, non se ne dovrebbe parlar altro, ma pur troppo questa accusa fu mossa, come pure l'altra di avere l'autorità giudiziaria permesso che le risultanze dei processi verbali di un processo non ancora compiuto, fossero trasmesse al Ministero per essere comunicate alla Camera. Quanto alla prima accusa, specialmente perchè mossa nel seno della Camera, assume una grande gravità di fronte, non tanto al diritto, ma al dovere che la legge fa all'autorità giudiziaria di procedere ovunque si presentino sintomi di reati. L'onorevole Sineo ci ha detto che, secondo le disposizioni del Codice penale, non devesi procedere, trattandosi di reati attinenti all'esercizio del diritto elettorale, prima che il verbale delle elezioni sia chiuso.

Ora, con questa disposizione non viene egli, il Codice, ad ammettere implicitamente che il potere giudiziario possa e debba procedere, pur appena che il processo

verbale dell'elezione sia chiuso, a tutti quegli atti processuali che sono necessari per venire in chiaro dei fatti denunziati siccome criminosi? Dunque mettiamo fuori di questione il principio che l'autorità giudiziaria può e deve procedere ad istruire un processo anche per fatti attinenti alle elezioni, quando se ne presentino motivi fondati; nè è altrimenti vincolata, quanto al tempo, che al doversi lasciar chiudere il processo verbale della elezione. Non ha obbligo alcuno di attendere che la Camera abbia deliberato su di essa.

L'altra questione è più delicata, quella, cioè, di sapere se, a giudizio non ancora compiuto, ne possa l'autorità giudiziaria mandare i processi verbali al Ministero. Ora su quest'argomento la Camera non si è mai pronunciata in senso negativo, e molte e molte volte giudicò sulla validità o sulla invalidità di un'elezione, tenendo conto, pur con piena libertà, delle risultanze degli atti processuali trasmessi dall'autorità giudiziaria al ministro guardasigilli e da questi comunicati alla Camera, come si è fatto appunto in questa occasione. Nè si dica che di tal modo vengono quegli atti pubblicati.

Sta al retto giudizio, alla saviezza dei deputati, il riconoscere se sia opportuno o no di dare ad essi pubblicità; ma ad ogni modo se la Camera, nella sovranità delle sue prerogative, non troverà inconvenienti a pubblicarli, e lo farà, non sarà mai da accagionarne il potere giudiziario. È codesta prerogativa della Camera conserviamola gelosamente; non facciamone spreco impedendo all'autorità giudiziaria che possa mandare gli atti processuali alla Camera coll'organo del ministro guardasigilli. Perchè faremo getto di mezzi che possono illuminarci, senza punto esserne vincolati, nel giudicare rettamente intorno alla sincerità dell'esercizio del diritto elettorale, e intorno alla validità o non validità di un'elezione? Quante elezioni non abbiamo noi potuto giudicare con verità all'appoggio appunto delle risultanze di atti processuali giudiziari?

La Camera debbe bensì andare cauta, e deve preoccuparsi dei funesti effetti che potrebbero derivare dall'anticipata pubblicità di esami testimoniali, perchè dessa potrebbe nuocere all'esito finale del giudizio; ma la Camera, dopo di avere adoperata tutta la prudenza in questa bisogna, deve mantenere la prerogativa di avere comunicazione anche degli atti processuali di un giudizio non ancora compiuto.

Ho voluto esporre queste idee, prima di tutto perchè rimanga intatto cotesto privilegio di prerogativa della Camera, e poi per respingere una censura che veniva implicitamente mossa all'autorità giudiziaria.

**LAZZARO.** Ho domandata la parola.

**PRESIDENTE.** Prima spetta all'onorevole Asproni per un fatto personale.

**ASPRONI.** Ho domandato la parola per un fatto personale, per dichiarare che io ho precisamente detto l'opposto di quello che mi ha messo in bocca l'onore-

vole Restelli. Io non ho detto mai che il potere esecutivo non avesse facoltà di procedere contro i delitti. Questo è suo dovere. Io ho detto solamente che l'autorità giudiziaria non deve servire di strumento al potere e specialmente in tempo di elezioni prestarsi così solerte a queste informazioni che si risolvono in uno scandalo. Ed a questo riguardo dirò all'onorevole Restelli, che è sorprendente la varietà delle dottrine e delle massime del Governo. Sempre, secondo i casi, a suo favore.

Io mi sono trovato membro di una Commissione della Camera nel 1849, quando si chiese al potere un processo già chiuso, e so che ce lo negarono adducendo che si violerebbe l'indipendenza dell'autorità giudiziaria. Ora invece, perchè così giova al potere, l'autorità giudiziaria si permette di stralciare delle deposizioni da un processo in corso, e mandarle al guardasigilli perchè le trasmetta alla Camera. E si noti bene che in giudizio criminale non avrebbero nessun valore, se non fossero confermate con giuramento dai testimoni in pubblico dibattimento.

Queste sono manovre indecorose che fanno torto al Governo, non minore torto alla magistratura, alla quale per quanto dipende da me mando un severo biasimo, che io credo sarà diviso dalla coscienza della nazione, qualunque sia il voto che la Camera sta per dare a questo riguardo.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**SALARIS.** Non dirò che poche parole in risposta al discorso dell'onorevole Restelli, lasciando all'apprezzamento della Camera le teoriche dell'onorevole Corsi.

Niuno ha posto in dubbio il dovere che incombe all'autorità giudiziaria di procedere sempre quando siasi commesso un reato; ma tutti affermarono che manca gravemente quando l'autorità suddetta stralcia da un processo penale in corso d'istruzione alcune testimonianze, e le rende pubbliche, e manca ancora maggiormente, ove questa pubblicazione sia fatta per uno scopo politico; dappoichè allora ragionevolmente potrebbe dubitarsi se il processo penale siasi istituito per risentimento di sconfitta elettorale, anzichè per reprimere un reato.

Non voglia dunque l'onorevole Restelli spostare la questione, e sollevare dubbiezze sopra argomenti in cui non vi è, nè vi potrebbe essere dissenso.

Il procuratore del Re di Mantova non è censurabile per aver istituito un penale procedimento contro coloro che turbarono l'ordine pubblico il giorno 10 del trascorso marzo; ma è da riprendere, perchè rese pubblico anzi tempo il risultato della istruzione penale; è censurabile, perchè sotto pretesto di inquirere per punire reati, volle inquirere sulla elezione del deputato, invadendo in siffatta guisa le attribuzioni della Camera.

Nè direttamente, nè indirettamente poteva il procuratore del Re di Mantova occuparsi della elezione sud-

detta, ed occupandosene, mancò gravemente ai suoi doveri.

Ora, è facile scorgere la via indiretta prescelta da codesto procuratore del Re per conseguire, o far sì che la elezione si annullasse; dappoichè tutto lo dimostra e segnatamente lo zelo adoperato nel rimettere le testimonianze avute al ministro dell'interno, anche prima che il processo avesse avuto il suo compimento.

Ma per convincere il signor Restelli della inutilità di questi stralci degli atti processuali, dimanderò, che sono essi mai, e quale forza possono avere?

Anzitutto, io credo che codesti stralci siano perfettamente inutili, e non giovino punto a rendere agevole l'apprezzamento di fatti, ove per un momento si concedesse la facoltà di eseguirli.

Infatti è egli possibile apprezzare esattamente i fatti senza che il processo sia compiuto?

Non dubito che l'onorevole Restelli consenta che da una o più deposizioni di testimoni non si può formare un esatto concetto dei fatti che diedero luogo al penale procedimento. Assai meno dalle medesime, non solo prese isolatamente, ed incompiuto tuttora il processo, ma da tutto in complesso ed a processo finito si può avere la certezza dei fatti incriminati.

Il processo infatti non serve di norma che a stabilire l'accusa, e le risultanze tutte del processo scritto possono sparire il giorno in cui ha luogo il pubblico dibattimento, in cui le deposizioni dei testimoni possono subire notevoli variazioni, e possono ancora essere completamente smentite.

Ove la teoria dell'onorevole Restelli si ammettesse, condurrebbe a degli inconvenienti gravissimi.

Anzitutto la Camera con un suo voto pregiudicherebbe una questione che dovrebbe in appresso discutersi avanti il tribunale competente, e preverrebbe i giudici o favorevolmente od in odio agl'imputati.

Imperocchè suppongasì che la Camera, avuto riguardo agli atti del processo, pronuncì l'annullamento di una elezione per broglio elettorale, il tribunale seguirà facilmente il giudizio della Camera condannando gl'imputati di broglio elettorale.

Sarebbe questo un prevenire i giudici, lo che non è lecito, nè conveniente a qualsiasi autorità, e molto meno alla rappresentanza nazionale.

Vi ha pur un altro inconveniente, ed è che la Camera potrebbe ritenere il broglio ed annullare la elezione, ed il tribunale competente invece giudicare che broglio non sia stato, ed assolvere.

Ma l'onorevole Restelli dicea per rafforzare la sua opinione: vorrà la Camera rifiutare i lumi che su certi fatti le possono somministrare le autorità giudiziarie?

Perdoni l'onorevole Restelli, la Camera respinge la ingerenza nelle elezioni di ogni autorità politica e giudiziaria, respinge una luce che non illumina, rifiuta gli ultronei schiarimenti, che divengono sospetti, perchè ultronei.

La Camera allorquando stima opportuno, richiede degli schiarimenti, che ogni autorità è in obbligo di darle; e non è nuovo, nè può ad alcuno sfuggire, come la Camera ordini le inchieste per aver appunto quegli schiarimenti che crede necessari. Si è allora che anche il potere giudiziario è tenuto ad agire, ed a recare alla conoscenza della Camera i fatti che poterono influire sulle elezioni. Io non dirò altro, e dopo le parole dell'onorevole presidente, dichiaro di accettare la formula da lui proposta.

L'onorevole presidente della Camera ha già inflitto il suo voto di censura... (*No! no! — Rumori*) Io non posso non esserne soddisfatto e finisco.

**PRESIDENTE.** Perdoni, ella dà un'interpretazione troppo lata alle mie parole.

La parola spetta all'onorevole Pissavini.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PISSAVINI.** Scusino; ma come autore della proposta mi permetteranno almeno di dire due parole...

*Voci.* L'ha ritirata.

**PISSAVINI.** Non poteva ritirarla se non ebbi ancora l'onore di parlare in questa discussione. Comunque sia però, hanno voluto dare al mio ordine del giorno un'interpretazione che io non posso accettare. Del resto io sono agli ordini della Camera; ma, avendo proposto un ordine del giorno, credo di essere in diritto di brevemente esporre alla Camera le ragioni che m'indussero a presentarlo.

Io dirò che non sono secondo a nessuno nel portar rispetto alla magistratura, e nell'essere geloso custode delle sue prerogative. Credo quindi che sia stata nel pieno suo diritto, allorquando ha iniziato questo procedimento, ma deploro altamente che ai verbali di quest'elezione trovinsi uniti gli atti di un processo puramente e semplicemente iniziato.

Io prego l'onorevole Restelli a voler fermare tutta la sua attenzione su questo solo punto di questione elevato da questi banchi, senza estendersi in interpretazioni che non sono consentanee all'intendimento nostro.

Noi non vogliamo menomamente intaccare la magistratura, la quale pei fatti di Mantova ha creduto suo dovere d'iniziare un procedimento; ma l'onorevole Restelli non vorrà toglierci la facoltà di ritenere come strano, arbitrario ed illegale il fatto di vedere unito ai verbali di quest'elezione atti processuali non ancora compiti, e che potrebbero domani, in quanto ai fatti da essi apparenti, essere completamente distrutti da una sentenza emanata dal tribunale competente.

Almeno in questa parte spero d'avere consenziente e l'onorevole Restelli e la Camera intiera.

Spinto da questa sola considerazione, io son venuto nell'intendimento di proporre alla Camera il mio ordine del giorno. Dichiaro però che non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole presidente, non però nel senso in cui piacque all'onorevole



Salaris di spingere la sua interpretazione, perchè, a mio avviso, essa includerebbe un aperto voto di biasimo alla magistratura, ma unicamente perchè la Camera pronunci il suo verdetto sull'elezione di Mantova indipendentemente dagli atti che trovansi uniti al processo, che per parte mia amo ravvisarli, almeno per ora, come non esistenti.

Ecco quanto mi premeva sottoporre alla Camera.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore per una dichiarazione di fatto.

**PUCCIONI, relatore.** La dichiarazione che intendo fare è la seguente, che cioè l'interpretazione data dall'onorevole Restelli è quella che corrisponde alla verità; imperocchè le carte della procedura iniziata a Mantova furono trasmesse dalla procura di Stato al ministro guardasigilli, e dal ministro guardasigilli furono, sotto la massima riserva, comunicate alla Camera. (*Mormorio a sinistra*) Ora l'ufficio VIII, prendendo cognizione di questi documenti, comprese quanta delicatezza dovesse adoprare nell'esame di questi documenti. (*Rumori*)

A questa riserva che l'ufficio s'impose, non credo essere venuto meno, e la Camera, spero, vorrà rendermi giustizia su ciò, quando ricordi che io mi limitai ad accennare, riassumendoli per sommi capi, i fatti della procedura, senza pronunciare alcun nome e senza entrare in ragguagli che potessero pregiudicare alla segretezza della procedura.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura su questa discussione, domando se la medesima è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi approvata.)

Pongo ai voti la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Sineo.

**LA PORTA.** Io prego l'onorevole Sineo a ritirare la sua proposta e di associarsi con noi al voto che daremo alla proposta del signor presidente, la quale dice: « astrazione fatta dalle risultanze del processo iniziato dall'autorità giudiziaria, ecc. » e che noi interpretiamo nel suo senso logico e razionale come soddisfacente.

**SINEO.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** Avendo l'onorevole Sineo ritirata la sua proposta sospensiva, io ripeterò la formola della deliberazione che aveva proposto; ma prego la Camera di ritenere ch'io, come ho già detto, non ho attribuito alla medesima il concetto troppo largo che vi ha attribuito l'onorevole Salaris.

Siccome molti degli oppositori, anzi tutti, tranne un solo, concludevano per l'annullamento di questa elezione, vedendo che in sostanza erano tutti disposti a prendere la medesima deliberazione, mi pareva che si potesse prescindere dalle altre questioni e, senza pregiudicare alcuno, proporre questa formola di deliberazione:

« Astrazione fatta dalle risultanze del processo ini-

ziato dall'autorità giudiziaria, la Camera delibera l'annullamento di quest'elezione. »

Pongo ai voti questa proposta.  
(È approvata.)

#### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli Cadolini e Vinci a prestare giuramento.

(I deputati Cadolini e Vinci prestano giuramento.)

L'onorevole Avitabile ha inviato al banco della Presidenza la seguente lettera:

« Eletto deputato dai due collegi di Gerace e di Campagna, dichiaro di accettare quello di Gerace. »

Rimane dunque vacante il collegio di Campagna.

#### SVOLGIMENTO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE DEL DEPUTATO PROTASI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Protasi per accordare ai comuni aperti il diritto di stabilire una tassa focolare.

**ALIPPI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**ALIPPI.** Come già accennai sul finire della tornata di ieri, io crederei spedito che lo svolgimento della proposta dell'onorevole Protasi seguisse dopo la discussione del progetto ministeriale portante modificazioni alla legge sulla ricchezza mobile; perchè o nella discussione stessa, o precedentemente negli uffici, io proporrei che, se non togliendosi, almeno diminuendosi nei comuni il diritto di sovrapporre alle imposte dirette, si lasciasse ai comuni la piena facoltà di fissare quelle tasse che fossero le più adatte, secondo la speciale condizione dei luoghi e dei loro amministrati.

**PRESIDENTE.** Che cosa propone adunque?

**ALIPPI.** Che lo svolgimento di questa proposta segua dopo la discussione del progetto ministeriale sulla modificazione dell'imposta relativa alla ricchezza mobile.

**PRESIDENTE.** Bisogna che io domandi al proponente se concorda di rimettere lo svolgimento della sua proposta.

**PROTASI.** Parmi che il mio progetto di legge sia affatto indipendente dalla tassa mobiliare...

**PRESIDENTE.** Bastano queste parole. Ella è nel diritto di svolgere la sua proposta. Prego i signori deputati di riprendere il loro posto.

**PROTASI.** Signori, il progetto di legge da me presentato è affatto indipendente da qualunque siasi piano finanziario, per cui ritengo che qualunque ministro di finanza lo possa accettare. Io non propongo una nuova

tassa da aggiungersi alle altre, propongo unicamente di dare facoltà ai comuni d'imporre, quando lo credano conveniente, una tassa speciale da ripartirsi fra gli abitanti del comune entro determinati limiti, con determinati modi, ed allo scopo di costituire un articolo di rendita da stanziarsi sul bilancio; lo propongo a vantaggio dei comuni aperti, onde sostituirlo in certo qual modo al dazio di consumo che si impone nei comuni chiusi, perchè nei comuni aperti il dazio di consumo difficilmente si potrebbe imporre, come accennerò in appresso.

Coll'articolo 37 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, furono abolite le tasse dirette, personale e mobiliare, che in alcune provincie del regno si percepivano. Cadono sotto quest'abolizione la tassa focolare che vigeva in molti comuni delle antiche provincie, e quella del focatico, simile alla detta focolare, che vigeva nelle provincie romane, nell'Umbria e nelle Marche. Credo che qualche tassa consimile vi fosse pure in altre provincie del regno. Tutte queste furono tolte, e fu collo stesso articolo 37 della detta legge dichiarato « salvo il disposto dell'articolo 34, » ossia salvo la facoltà alle provincie ed ai comuni di stabilire dei centesimi addizionali sui redditi non fondiari nei limiti e colle regole prescritte nella legge comunale e provinciale, dichiarando però esenti da questa sovrimposta di centesimi addizionali i redditi inferiori a lire 250 annue imponibili.

Ora la legge comunale, all'articolo 118, dà facoltà ai comuni, per sopperire alla deficienza delle loro rendite, d'imporre dazi di consumo da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili e simili; di dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e quella di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati; d'imporre una tassa per occupazione di spazio od aree pubbliche, una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, altra tassa sui cani non destinati alla custodia degli edifici rurali e delle greggie, tasse queste che basta di enunciare per essere tosto convinti come in molti comuni rurali non sia possibile di ricavarne seriamente un prodotto. Ed infatti il volere stabilire nei comuni rurali dei dazi di consumo non potrebbe seriamente prendersi come una misura tale da riuscire produttiva; per renderla efficace sarebbero necessarie molte spese; non potrebbero rendersi produttivi i dazi di consumo nei comuni aperti (particolarmente quando le abitazioni fossero molto disseminate nel territorio) che con gravissime spese di sorveglianza, oppure con grandi vessazioni, e con vessazioni continue. Di ciò si ebbe un esempio, che non è lontano, nelle antiche provincie quando vi si stabilì il canone gabellario colla facoltà ai comuni di rifarsene col ripartire l'importo di questo canone tra i diversi esercenti.

Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto

di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, già dissi che basta enunciarle per far intendere come non possono applicarsi nella massima parte dei comuni aperti. Una tassa sulle bestie da tiro e da sella non potrebbe in molti casi essere applicabile o dirsi produttiva, poichè molti sono i comuni nei quali o non ne esistono, od esistono solo bestie da tiro e da soma proprie di famiglie povere. Il ricorrere a questa tassa equivarrebbe al voler colpire una sola classe, ciò che sarebbe ingiusto. E la tassa sui cani? Nullo, o quasi essa produrrebbe perchè in molti comuni aperti sono tutti o quasi destinati alla custodia dei caseggiati rurali e delle greggie.

Non resta più altro che di ricorrere alla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Questo per quanto spetta all'articolo 118 della legge comunale.

Altre facoltà furono date ai comuni colla legge dei provvedimenti finanziari, ossia cogli articoli 15 e 16 del regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023.

Coll'articolo 15 di questo decreto si fece facoltà alle provincie ed ai comuni di estendere la sovrimposta sino al 25 per 100 in aggiunta all'imposta sui redditi della ricchezza mobile, colla facoltà ai comuni di eccedere il 25 per cento ove non lo raggiungesse la provincia, a condizione però che l'ammontare complessivo della imposta provinciale e della comunale non possa in alcun caso oltrepassare il 50 per 100. Collo stesso articolo 15 furono però eccettuati dalla sovrimposta gli stipendi degli impiegati e le pensioni pagate sull'erario dello Stato.

Coll'articolo 16 dello stesso regio decreto fu data facoltà di imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni, ma è chiaro che tenuissimo sarebbe il prodotto di tale tassa nei paesi rurali, poichè il valore locativo delle abitazioni nei paesi rurali è minimo. Si aggiunge poi che in forza dell'articolo 7 del regio decreto 31 gennaio 1866, numero 3524, fu stabilito che le abitazioni dei coltivatori non possono essere soggette a detta tassa.

Questa eccezione veramente nella legge o regio decreto del 28 giugno io non l'ho trovata, ma nel regolamento diretto a far eseguire questa legge l'esenzione fu stabilita, e per ora non cerco altro.

Ora dunque se noi esentiamo nei paesi rurali da ogni tassa le abitazioni dei coltivatori, non restano più che poche case affatto le quali possano essere soggette alla tassa: se per queste poche case, le quali talvolta potranno ridursi anche a due o tre, si dovessero applicare tutte le pratiche prescritte riguardo alla consegna della scheda, alle Commissioni di sindacato e d'appello, e con quella sequela di procedimenti che hanno già recato tanta noia, e che furono avversati dalle popolazioni, ne viene in conseguenza che i comuni rurali vorranno certo preferire l'abbandono di tale tassa; e perciò non resta altro per questi comuni che di sovrimporre alle contribuzioni dirette, e quasi unicamente

sui redditi fondiari, e così precisamente e diametralmente contro a quanto fu stabilito coll'articolo 37 della legge 14 luglio 1864 colla quale furono soppresse le tasse dirette personali e mobiliari, salva la facoltà di stabilire i centesimi addizionali in aumento al principale dell'imposta sui redditi non fondiari.

Ed invece i comuni si trovano nella necessità di sovrapporre i redditi fondiari.

Io domando perciò col mio progetto di legge di dare facoltà ai comuni aperti di potere annualmente, all'epoca del bilancio, stabilire una tassa sulle famiglie del comune, da distinguersi in diverse classi, graduandola fra le medesime entro i limiti di una a dieci lire, come meglio ogni anno il Consiglio comunale crederà conveniente.

Questa tassa, entro tali limiti, non potrebbe mai riescire gravosa, ed ove riescisse tale in qualche comune, non essendo stabilita che per un anno, l'anno successivo la si abbandonerebbe, cercando di provvedere in altro modo alle spese locali.

Io tengo per fermo che bisogna lasciare facoltà ai comuni di provvedere, come meglio credono e possono, ai loro bisogni. La convenienza di lasciare loro questa facoltà l'ho veduta accennata chiaramente nello stesso discorso della Corona, nell'apertura della presente Sessione, ove è detto che i comuni *potranno atteggiarsi e muoversi sempre più liberi nella sfera delle loro attribuzioni*. Ora, non deve forse essere nelle loro attribuzioni di dividere i pesi fra i propri abitanti, di provvedere direttamente ai modi di far fronte alle spese che loro necessitano?

Questo principio, l'onorevole Depretis (che mi spiace non vedere ora presente) nella seduta del 23 maggio 1866 lo esponeva chiaramente, rispondendo, se non erro, all'onorevole De Blasiis; egli diceva: *lasciate un po' che i comuni provvedano ai loro bisogni il meglio che credono, e il meglio che possono*.

Questa facoltà, questa libertà è quella che io indico col progetto di legge che presento. Faccio notare poi una cosa importante, a mio credere, ed è che conviene di dare facoltà ai comuni di provvedere con alcune tasse speciali ad aumentare la parte attiva del loro bilancio, e così diminuire la sovrapposta alle contribuzioni dirette. È necessario che queste non sieno troppo aggravate; è necessario che conservino la maggiore elasticità, particolarmente in questi momenti, in cui potrebbe venire il caso di doverle aumentare. Faccio osservare poi che, nei comuni rurali specialmente, le contribuzioni dirette sono cresciute enormemente, ed hanno dato luogo a grandissimi lamenti, attribuendo tutti gli aumenti alle maggiori imposte votate dal Parlamento, mentre sono dovuti in gran parte all'essersi dovuto nei comuni rurali riversare tutto il carico delle spese comunali sulla contribuzione prediale.

La cosa andò diversamente nei comuni chiusi, poi-

chè in questi si è potuto provvedere con altre misure, si è potuto provvedere coi dazi sulla consumazione, colle privative e colle altre facoltà dalle leggi concesse, facoltà che in detti comuni si possono realizzare con frutto.

Quanto al sistema da tenersi per l'applicazione della proposta tassa focolare, ossia quanto all'economia della legge, non ho che a ripetere quanto esposi nella relazione colla quale accompagnai il progetto che ebbi l'onore di presentare.

Primieramente propongo la facoltà di stabilire la tassa focolare ai comuni rurali, sotto la designazione di comuni aperti, quali li trovo contemplati dalla legge che abbiamo, non trovando dalle medesime contemplati i comuni rurali. La tassa è ristretta fra tali limiti da non potere mai riuscire gravosa, cioè fra una e dieci lire. Le famiglie si devono distinguere in quattro classi almeno, onde poter proporzionare o graduare la relativa tassa secondo le peculiari condizioni di ciascuna.

La tassa per ogni classe dovrà essere deliberata ogni anno dal Consiglio comunale, ed i ruoli saranno formati dalla Giunta municipale. Questi ruoli poi dovranno essere resi ostensibili agli interessati per un mese almeno. Contro l'operato della Giunta si avrebbe l'appello al Consiglio comunale; ed al Consiglio comunale spetterebbe, nella tornata di primavera, di rivedere il ruolo, di deliberare sui reclami che fossero fatti e di stabilire il ruolo stesso. Contro l'operato del Consiglio comunale propongo che appellare si possa alla deputazione provinciale, entro però un dato tempo. In questo modo parmi che si ottenga sufficiente garanzia contro qualsiasi abuso od arbitrio.

Siccome poi vi possono essere borgate di alcuni comuni le quali abbiano bisogni speciali e diversi fra di loro come sarebbe, per esempio, una fontana pubblica, un lavatoio, una condotta sanitaria, un cimitero, qualche strada e simili, così propongo che la tassa focolare possa essere imposta in misura diversa da una borgata all'altra di uno stesso comune, ed anche a carico delle famiglie soltanto di alcuna delle borgate stesse, e ciò ogniqualvolta il Consiglio comunale lo reputerà opportuno per far fronte a speciali bisogni delle medesime, massime quando conservino separate le loro contabilità per le rendite patrimoniali e per le passività che a ciascuna di esse appartengono, a senso dell'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge comunale.

Dirò finalmente come questa tassa debba considerarsi sotto un aspetto tutt'affatto particolare, sotto quello cioè di tassa di consumazione, ossia quale rappresentante del dazio di consumo. Nelle città e comuni chiusi tutti gli abitanti abbiano o no un reddito maggiore delle lire 250 imponibili, siano impiegati o pensionati, concorrono tutti a sopportare le spese comunali, perchè tutti concorrono a consumare

oggetti di dazio e quindi concorrono a formare un reddito per il comune.

Nei comuni aperti invece, non potendosi aggiungere centesimi addizionali a riguardo di chi ha meno di 250 lire imponibili, e moltissime sono le famiglie che non le hanno, e non potendosi colpire quelli che hanno un assegno qualunque sul bilancio dello Stato, ne viene che molti abitanti restano esenti da qualsiasi tassa a favore del comune, e non concorrono in verun modo a sopportare le spese del medesimo. È un vero privilegio per alcuni abitanti de' comuni aperti, privilegio ingiusto e che deve perciò cessare, almeno in parte.

Faccio notare, o signori, che io conosco parecchi comuni nei quali la spesa per la condotta sanitaria a favore della generalità degli abitanti fu stabilita mediante la tassa focolare, e questa si pagava volontieri da tutte le famiglie, perchè era evidente il vantaggio per tutti, era quasi una mutua associazione con cui si provvedeva ad un bisogno universale ed era riconosciuto giusto che tutti gli abitanti vi concorressero. Ora quella spesa è tutta a carico dei redditi fondiari.

Osservo per ultimo che sarebbero escluse dal pagamento della tassa le famiglie assolutamente povere ed incapaci al lavoro.

Per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre,

io spero che la Camera vorrà far buon viso a questo progetto di legge col prenderlo in considerazione.

**PRESIDENTE.** Il regolamento prescrive che, per la proposta di una legge d'iniziativa parlamentare, perchè sia posta in discussione la presa in considerazione, debba essere appoggiata da quindici deputati.

(È appoggiata.)

Ora dovrebbe aprirsi la discussione su questo progetto di legge per prenderlo in considerazione. Essendo già stato svolto, se alcuno non domanda la parola, io consulto la Camera.

(È preso in considerazione.)

Si estraggono a sortei nomi di otto scrutatori per lo spoglio della votazione dei commissari della biblioteca.

(Segue il sorteggio.)

Essa è composta dei signori deputati: Bixio, Bartolucci, Guerzoni, Carini, Carcassi, Colesanti, Carcani e Bottero.

Lunedì seduta pubblica all'ora consueta.

La seduta è sciolta alle ore 5.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Nomina di Commissioni;

2° Verificazione di poteri.